

COMUNI DI

**ALBIOLO, FALOPPIO, GIRONICO, LURATE CACCIVIO,
MONTANO LUCINO, OLTRONA DI SAN MAMETTE,
UGGIATE TREVANO, VILLA GUARDIA
(PROVINCIA DI COMO)**



**Convenzione per la tutela, gestione
e promozione del Parco**

**Testo Finale
novembre 2008**

TABELLA QUOTE VOTO E SPESE (Allegato "A")

L'anno duemilaotto, addì trentuno del mese di dicembre,

TRA

1. il Comune di Albiolo, C.F. 80005530136, qui rappresentato dal sig. Roberto Clerici, nato a Varese il 01.07.1956, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco;
2. il Comune di Faloppio, C.F. 00457290138, qui rappresentato dal sig. Eugenio Aiani, nato a Como il 19.01.1955, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco;
3. il Comune di Gironico, C.F. 00524620135, qui rappresentato dal sig. Albino Robustelli, nato a Gironico il 13.10.1940, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco;
4. il Comune di Lurate Caccivio, C.F. 00415790138, qui rappresentato dal sig. Emilio Botta, nato a Lurate Caccivio il 11.03.1949, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco;
5. il Comune di Montano Lucino, C.F. 00616910139, qui rappresentato dalla Sig.ra Maria Angela Cappuccino, nata a Bologna il 18.02.1952, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco;
6. il Comune di Oltrona di San Mamette, C.F. 00686080136, qui rappresentato dal Sig. Antonio Cesare Giussani, nato a Seveso il 26.07.1959, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco;
7. il Comune di Uggiate Trevano, C.F. 00429100134, qui rappresentato dal Sig. Ermes Tettamanti, nato a Como il 05.05.1956, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Uggiate Trevano;
8. il Comune di Villa Guardia, C.F. 00602060139, qui rappresentato dal Sig. Alberto Colzani, nato a Como il 26.05.1957, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco;

Premesso che:

- è scaduta la Convenzione per la gestione e promozione del Parco, stipulata il 25 luglio 2005, nella quale i Comuni di Faloppio, Gironico, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Uggiate Trevano, Villa Guardia hanno istituito e concordato le forme di gestione, ai sensi della L.R. 86/83, del Parco

locale di interesse sovracomunale, che si estende lungo il bacino imbrifero del torrente Lura -zona a nord;

- le procedure per l'istituzione del Parco sono state esperite e il Parco è stato riconosciuto da parte della Provincia di Como con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 89 del 1 marzo 2007;

- durante l'iter per il riconoscimento da parte della Provincia di Como, il Comune di Olgiate Comasco ha formalizzato il recesso dalla convenzione con delibera di C.C. n. 19 del 16.04.2007 e approvato con variante urbanistica ai sensi della legge 23/86 l'esclusione delle aree comunali precedentemente inserite nel perimetro del parco;

- i Comuni di Faloppio, Gironico, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Oltrona di San Mamette, Uggiate Trevano, Villa Guardia, sulla base delle esperienze maturate durante gli anni di gestione del Parco mediante convenzionamento, pur valutando necessarie alcune modifiche nell'articolato della vigente convenzione, ritengono che tale modalità di gestione è la più idonea, al momento attuale, a garantire la continuità necessaria;

- il Comune di Albiolo ha dichiarato di voler partecipare alla convenzione ed ha provveduto a perimetrare le aree da destinare a Parco Locale mediante il Piano di Governo del Territorio, strumento pianificatorio adottato con delibera del Comune predetto di C.C. n. 33 del 23.07.2008.

- ciascuno dei suddetti Comuni ha approvato la perimetrazione del Parco, identificando e inserendo nei rispettivi strumenti urbanistici i limiti territoriali di Parco insistenti nel territorio di propria competenza, nonché la normativa generale di salvaguardia (N.T.A.) con gli atti deliberativi qui elencati:

Albiolo	deliberazione C.C. n. 33 del 23.07.2008
Faloppio	deliberazione C.C. n. 23 del 28.07.2005
Gironico	deliberazione C.C. n. 23 del 29.07.2005
Lurate Caccivio	deliberazione C.C. n. 10 del 14.03.2006
Montano Lucino	deliberazione C.C. n. 48 del 21.12.2005
Oltrona di San Mamette	deliberazione C.C. n. 25 del 24.11.2005
Uggiate Trevano	deliberazione C.C. n. 11 del 22.02.2006
Villa Guardia	deliberazione C.C. n. 64 del 29.11.2005

- I Comuni di Albiolo, Faloppio, Gironico, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Oltrona di San Mamette, Uggiate Trevano, Villa Guardia ritengono utile, opportuno e rilevante agire in sinergia e solidariamente per migliorare la tutela del territorio già individuato nelle perimetrazioni di cui sopra, mediante obiettivi che consentano una gestione unitaria dello stesso e a tale scopo i rispettivi Consigli Comunali hanno deliberato il presente schema di convenzione con i seguenti atti:

Albiolo	deliberazione C.C. n. 41 del 28.11.2008
Faloppio	deliberazione C.C. n. 40 del 21.11.2008
Gironico	deliberazione C.C. n. 41 del 27.11.2008
Lurate Caccivio	deliberazione C.C. n. 52 del 24.11.2008
Montano Lucino	deliberazione C.C. n. 36 del 29.11.2008
Oltrona di San Mamette	deliberazione C.C. n. 26 del 28.11.2008
Uggiate Trevano	deliberazione C.C. n. 45 del 26.11.2008
Villa Guardia	deliberazione C.C. n. 61 del 14.11.2008

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i succitati Enti Locali

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Convenzione

(a) Ai sensi dell'art. 30 Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) i comuni di Albiolo, Faloppio, Gironico, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Oltrona di San Mamette, Uggiate Trevano e Villa Guardia si convenzionano per la gestione associata del

"P.L.I.S. Sorgenti del Torrente Lura"

in quanto le Amministrazioni citate intendono salvaguardare, tutelare, promuovere e valorizzare il territorio compreso nella perimetrazione del Plis "Sorgenti del Torrente Lura.

(b) La Convenzione viene deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti e viene sottoscritta dai Sindaci degli stessi.

Art. 2 – Finalità e Funzioni

(a) Le disposizioni della presente Convenzione sono finalizzate, nel rispetto degli impegni assunti dalle singole Amministrazioni, alla conservazione, all'incremento ed alla gestione razionale del patrimonio naturale esistente, forestale e agricolo, botanico e

faunistico, dei beni storici e architettonici del Parco, mediante la salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni culturali dei territori del bacino del Torrente Lura.

(b) Rientrano in particolare tra le finalità del parco le seguenti:

- mantenere una zona filtro nei confronti delle aree urbanizzate, che abbia funzione regolatrice nei confronti della pressione insediativa e contribuisca a formare cinture verdi periurbane per evitare la saldatura tra edificati di Comuni limitrofi.
- contribuire alla preservazione e/o al ripristino di ambiti paesaggistici che permettono di evocare riferimenti visuali analoghi a quelli che in passato costituivano le "porte" d'ingresso alle città;
- regolare l'equilibrio idrogeologico, diminuendo le possibilità di ulteriori impermeabilizzazioni dei suoli nelle aree urbane che determinano una profonda alterazione del regime idrico esistente;
- favorire il mantenimento e la crescita di una rete ecologica tra aree naturali protette.

(c) Quali obiettivi condivisi da perseguire vengono individuate e indicate: la protezione degli ecosistemi, la conservazione delle biodiversità, la difesa idrogeologica, la fruizione sostenibile del territorio e l'eventuale produzione di beni e servizi ecocompatibili, il recupero di aree degradate o abbandonate, il mantenimento della rete di sentieri e di strade interpoderali esistenti, il ripristino e l'equipaggiamento di una rete di sentieri ciclo-pedonali per il collegamento tra i centri abitati ed i principali luoghi attrattori presenti all'interno del parco, la fruizione sociale del territorio per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione, secondo livelli di turismo agro-ambientale e annesse attività sportive in armonia con l'ambiente protetto, la creazione di itinerari a tema e di punti informativi, l'integrazione fruitiva e funzionale tra area protetta e insediamenti nonché con le altre aree protette.

(d) La presente Convenzione ha come scopo l'organizzazione, la gestione amministrativa e tecnica, la vigilanza del Parco in conformità con le finalità espresse.

(e) I Comuni sottoscrittori si impegnano a:

1. provvedere alla cura, alla gestione e alla regolamentazione dell'uso del territorio del Parco nel suo complesso e sulla base dei contenuti del Piano Pluriennale degli Interventi del Parco (P.P.I. di cui alla D.G.R. 1° ottobre 2001 n. 7/6296 – incarico assegnato con determinazione n. 21 del 7.11.2007) a cura dell'Ufficio Ambiente del Comune capo-convenzione). In particolare dovranno essere curati: il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi dedicati; l'utilizzo delle aree pubbliche, dei percorsi, dei sentieri, degli itinerari, delle attrezzature esistenti e che verranno realizzati.
2. Coordinare gli interventi per la conservazione degli ambienti naturali esistenti, a realizzazione delle attrezzature e dei percorsi ciclopedonali, la messa a dimora delle piante, le cure colturali, il recupero del sistema idrografico con particolare priorità al Torrente Lura, l'integrazione tra le funzioni fruitive e quelle agricole, il recupero delle aree degradate al fine di ricostituire la continuità dell'ambiente naturale e la salvaguardia delle aree golenali e delle zone umide.
3. Coordinare gli studi e le ricerche riguardanti il territorio del Parco, la diffusione delle informazioni sul Parco stesso e sulle attività che vi verranno organizzate.

4. Definire eventuali forme di convenzionamento con Enti pubblici e privati, Associazioni, Privati già operanti sul territorio, come, ad esempio ed a titolo non tassativo, gli agricoltori, i cacciatori, la protezione civile, le guardie ecologiche, le associazioni sportive, i gruppi di volontariato quali forme di collaborazione e partecipazione idonee a favorire la tutela, la promozione e la corretta fruizione pubblica del Parco.
5. Definire l'eventuale acquisizione di aree d'interesse pubblico interne al perimetro del Parco al fine di favorire la funzione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione, eventuale turismo agro-ambientale e attività annesse sportive che siano rispettose dell'ambiente protetto;
6. Promuovere la vigilanza e il controllo del territorio perimetrato attraverso le polizie locali ed il servizio di Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 28.02.2005 n. 9 (ex L. R. 105/80), previo accordo con la Provincia di Como.

Art. 3 – Stipula nuove adesioni alla Convenzione.

(a) La presente Convenzione potrà essere estesa ad altri Comuni, secondo le modalità di cui al presente articolo.

(b) Il Comune di nuova adesione potrà partecipare alla Convenzione attraverso l'iter procedurale previsto dalle normative vigenti, definendo le aree da inserire nel Parco.

Al fine di aderire al PLIS, il Sindaco del Comune interessato dovrà presentare preventiva istanza, volta ad ottenere parere favorevole da parte dell'Assemblea dei Sindaci e dell'Amministrazione Provinciale di Como.

Il Comune di nuova adesione si impegna inoltre a recepire nello strumento urbanistico comunale la perimetrazione del P.L.I.S. e la correlata normativa di salvaguardia generale entro un anno dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

(c) Il Consiglio Comunale del Comune di nuova adesione dovrà approvare la Convenzione, aggiornata col ricalcolo delle quote di partecipazione e di voto.

I Consigli Comunali dei Comuni convenzionati dovranno approvare l'aggiornamento della convenzione e prendere atto della nuova perimetrazione del P.L.I.S., fatta salva l'approvazione di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Como.

Art. 4 – Recesso dalla Convenzione.

(a) I Comuni potranno recedere dalla presente Convenzione mediante deliberazione del Consiglio Comunale da comunicarsi a tutti i comuni convenzionati ed in particolare al comune capo-convenzione.

(b) La facoltà di deliberare il recesso è esclusa nei primi due anni di vigenza della presente convenzione. Il recesso diverrà operativo trascorso un anno dalla trasmissione della deliberazione consiliare al Comune capo-convenzione, onde consentire agli altri comuni di rideterminare le quote di cui all'art. 11 e di riorganizzare i servizi. Nell'anno predetto, il Comune recedente partecipa a tutte le spese correnti ed alle manutenzioni ordinarie. Inoltre, il Comune che recede rimane vincolato a tutti gli obblighi che, alla data della comunicazione del recesso, derivino da atti o contratti che prevedono la richiesta di mutui o di

finanziamenti, decisi dall'Assemblea dei Sindaci e deliberati dal Comune capo-convenzione, fino alla estinzione degli stessi.

- (c) Entro l'anno di cui al precedente comma gli altri comuni, prendono atto del recesso, approvando contestualmente le nuove quote di partecipazione ed il nuovo perimetro del Parco.

Art. 5 – Strutture della Convenzione

(a) La convenzione opera attraverso le seguenti strutture:

- a. L'Assemblea dei Sindaci
- b. Il Comune capo-convenzione
- c. L'Ufficio Operativo del Parco
- d. La Consulta del Parco (organismo di costituzione facoltativa con funzione consultiva).

(b) Tali strutture operano secondo le modalità e con le competenze loro attribuite nei successivi articoli della presente Convenzione.

Art. 6 – L'Assemblea dei Sindaci

(a) L'Assemblea dei Sindaci è formata dai Sindaci dei Comuni convenzionati, o da loro delegati. L'Assemblea si riunisce di norma ogni tre mesi o, in caso di necessità, con maggiore frequenza. Le riunioni sono valide quando sono presenti i rappresentanti di oltre la metà delle quote di partecipazione alla Convenzione, stabilite al successivo art. 11.

(b) Il Coordinatore dell'Assemblea dei Sindaci è il Sindaco del Comune capo-convenzione o un suo delegato. Ad esso spetta anche il compito di rapportarsi operativamente con l'Ufficio Operativo del Parco.

(c) Le decisioni dell'Assemblea si intendono valide quando sono prese con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione, fatta eccezione per le votazioni relative alla accensione di Mutui, richieste di Finanziamenti e obblighi derivanti dallo scioglimento della convenzione, che richiedono il voto favorevole dei due terzi (2/3) delle quote di partecipazione.

Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci vengono verbalizzate e registrate entro 20 giorni su apposito registro a cura del Direttore del UOP o da un suo delegato e trasmesse a tutti i Comuni convenzionati. Tali decisioni vengono attuate, tramite adozione degli atti necessari, a cura dei competenti organi del Comune capo-convenzione.

Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci sono vincolanti per il Comune capo-convenzione e per l'Ufficio Operativo del Parco, oltre che impegnare ufficialmente le Amministrazioni Comunali convenzionate.

(d) L'Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune capo-convenzione o da chi lo sostituisce legalmente, che svolge le funzioni di Coordinatore. L'Assemblea è altresì convocata su iniziativa di almeno tre dei Sindaci dei Comuni aderenti, a prescindere dalle quote di partecipazione dei singoli Comuni, entro quindici giorni dalla richiesta.

(e) E' di competenza dell'Assemblea:

1. Esercitare l'attività di indirizzo, di direzione, di controllo, di verifica, di definizione dei programmi da attuare conformemente con le finalità e le funzioni del Parco.
2. Definire ed approvare le proposte dei programmi di intervento e di gestione del Parco, approvandone preventivamente i relativi costi.
3. Approvare i progetti di intervento e le priorità di attuazione.
4. Stabilire in termini monetari le quote di partecipazione di cui al successivo art. 11.
5. Definire ed approvare attraverso apposito documento programmatico gli stanziamenti da inserire nel bilancio di previsione, le variazioni e la rendicontazione annuale delle spese; tali documenti saranno predisposti dall'Ufficio Operativo del Parco. Gli adempimenti contabili dovranno poi essere approvati dal competente organo del Comune capo-convenzione.
6. Coordinare e vigilare sull'attività dell'Ufficio Operativo del Parco.
7. Esprimere proposte per l'affidamento dell'incarico di direttore dell'UOP e della sua eventuale revoca.
8. Stabilire compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti l'entità di impiego del personale del Comune capo-convenzione e/o degli altri Comuni interessati nonché proporre l'eventuale ricorso ad assunzioni a tempo determinato, la fornitura di lavoro temporaneo, ad incarichi specifici o a progetto, ricorrendo eventualmente anche a collaborazioni esterne.
9. Nominare e convocare la "Consulta del Parco" di cui all'art. 9.
10. Definire ed approvare le linee guida del Programma Pluriennale degli Interventi.
11. Proporre eventuali regolamenti tariffari per la fruizione dei servizi erogati nell'ambito del Parco ai Comuni convenzionati.
12. Predisporre, con il supporto dell'UOP, una relazione annuale da presentare ai Consigli Comunali.
13. Esprimere pareri su provvedimenti che riguardano il territorio del Parco, nei casi previsti dalla legge o dagli strumenti urbanistici comunali ovvero a richiesta.

Art. 7 – Comune capo-convenzione

(a) Il Comune capo-convenzione è individuato nel Comune di **LURATE CACCIVIO (CO)**.

(b) Al Comune capo-convenzione, in quanto ente dotato di personalità giuridica, sono attribuite le competenze in ordine alla determinazione degli atti relativi alle questioni generali che coinvolgono tutti i Comuni aderenti nonché agli adempimenti necessari a dare attuazione a quanto stabilito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

(c) Il Comune capo-convenzione, assume gli atti necessari a dare attuazione alle decisioni di cui al precedente capoverso. Il Comune capo-convenzione prevede nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di uscita sui quali saranno accertate le entrate ed impegnate le spese.

(d) Al termine di ogni anno il Comune capo-convenzione, su proposta del Direttore del UOP, presenterà il rendiconto della gestione da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci.

(e) Per adempiere alle decisioni prese dall'Assemblea dei Sindaci, il Comune capo-convenzione si avvarrà di risorse (mezzi, attrezzature, strutture) all'uopo individuate e di personale interno od esterno appositamente incaricato.

Sarà possibile, compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti, avvalersi di personale del Comune capo-convenzione e/o di personale degli altri Comuni interessati oppure di assunzioni e/o incarichi specifici o a progetto, anche assegnati dagli altri Comuni interessati, ricorrendo eventualmente anche a collaborazioni esterne.

E' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'impiego di risorse interne ed esterne, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei Sindaci all'inizio di ogni esercizio finanziario e ripartito secondo le quote stabilite sulla base del successivo art. 11.

f) Il Comune capo-convenzione coordina la vigilanza sull'area protetta nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

(g) L'individuazione, qualora fosse necessario, di un nuovo comune capo-convenzione, costituisce modifica alla presente convenzione e, pertanto, la stessa dovrà essere sottoposta all'approvazione di tutti i consigli comunali delle amministrazioni aderenti al PLIS.

Art. 8 – Ufficio Operativo del Parco

(a) L'Ufficio Operativo del Parco (UOP) ha sede presso il Comune capo-convenzione, in locali idonei individuati dal Comune stesso.

(b) Fanno parte dell'Ufficio Operativo del Parco:

- Il Direttore del Ufficio Operativo del Parco
- Il personale interno e/o esterno al Comune capo-convenzione, ritenuto dall'Assemblea dei Sindaci necessario all'espletamento dei compiti di gestione del Parco; in particolare dovrà essere individuata una figura professionale con funzioni amministrative e di segretario del Parco.

(c) L'incarico di Direttore dell'UOP è affidato dal Sindaco del Comune interessato a persona qualificata, idonea a garantire la concreta operatività del parco, su proposta vincolante dell'Assemblea dei Sindaci.

Sarà possibile l'attribuzione di tale incarico, compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti, a personale dei comuni convenzionati, oppure avvalendosi di assunzioni e/o incarichi specifici o a progetto ricorrendo eventualmente anche alla nomina di collaboratori esterni.

Al Direttore dell'UOP e al personale, nel rispetto delle normative vigenti, può essere riconosciuto un compenso da definirsi da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

(d) All'Ufficio Operativo compete:

1. La realizzazione degli adempimenti atti a perseguire le finalità e le funzioni di cui all'art. 2;
2. Il supporto tecnico, amministrativo e operativo necessario per l'attuazione delle decisioni approvate dall'Assemblea dei Sindaci;
3. La proposta di un documento programmatico in cui vengono evidenziate le spese da sostenere nell'esercizio e le risorse con cui finanziarle, le eventuali variazioni al predetto documento oltre al rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci;

4. La gestione delle somme messe a disposizione per la realizzazione delle iniziative;
5. La predisposizione del piano di utilizzo e dei compiti del personale dell'UOP stesso e deputato all'attuazione dell'attività sovracomunale del parco;
6. La partecipazione, attraverso il Direttore o suo delegato, alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci;
7. La funzione di segreteria e di assistenza giuridica amministrativa;
8. La formulazione di eventuali proposte operative da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci;
9. Il coordinamento dei rapporti con gli uffici regionali, provinciali e comunali circa gli adempimenti inerenti il PLIS;
10. La convocazione e il coordinamento degli Uffici Tecnici Comunali dei comuni aderenti al PLIS;
11. Il coordinamento con gli altri Uffici e Settori del Comune capo-convenzione per gli adempimenti di competenza.

(f) L' UOP, nell'ambito delle proprie competenze, può richiedere la collaborazione degli Uffici Tecnici, delle Segreterie Amministrative e delle strutture operative dei Comuni Convenzionati. In particolare gli Uffici Tecnici dei comuni aderenti al PLIS debbono riunirsi ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno una volta all'anno allo scopo di:

- a. aggiornare sulle attività e sulla programmazione del parco;
- b. collaborare alla gestione del parco, anche formulando proposte operative da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci.

(g) I Comuni Convenzionati partecipano secondo le quote definite all'art. 11 all'allestimento dei locali, delle attrezzature e alle spese di gestione dell'Ufficio Operativo del Parco.

Art. 9 – Consulta del Parco

(a) La consulta è un organismo di costituzione facoltativa con funzione consultiva.

(b) L'Assemblea dei Sindaci ha facoltà di nominare la Consulta del Parco, definendone con apposita disposizione la composizione, le attribuzioni, i tempi e i modi di convocazione.

(c) La Consulta del Parco è convocata dal Sindaco del Comune capo-convenzione o da un suo delegato, per conto dell'Assemblea dei Sindaci, qualora sia necessario assumere un parere facoltativo o comunicare scelte strategiche inerenti la pianificazione, la programmazione degli interventi, la regolamentazione dell'uso o i programmi di animazione sociale e culturale da attuare nel Parco. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito.

Art.10 – Definizione e ripartizione delle spese

(a) L'ammontare globale delle entrate e delle spese, determinato preventivamente dall'Assemblea dei Sindaci, è recepito in sede di adozione del bilancio di previsione da parte del comune capo-convenzione, che dovrà prevedere appositi capitoli per la gestione del Parco individuando gli stanziamenti di entrata o di spesa.

Detti stanziamenti saranno comunicati per iscritto a tutti i Comuni che provvederanno a stanziare nei propri bilanci, anche in eventuale variazione, i fondi necessari per il

finanziamento delle quote a proprio carico, sia per le spese correnti sia per le spese di investimento, e ad assumere i relativi impegni di spesa.

(b) Le spese saranno anticipate dal Comune capo-convenzione il quale tramite il proprio responsabile del servizio finanziario, chiederà semestralmente, ai comuni convenzionati un acconto da definirsi sulla base delle spese impegnate nel semestre precedente.

I comuni convenzionati provvederanno al rimborso della quota a proprio carico entro i sessanta giorni successivi.

(c) Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Comune capo-convenzione comunicherà ai comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente.

I comuni convenzionati provvederanno al rimborso del saldo ed eventuali conguagli della quota a loro carico entro sessanta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali, salvo eventuali richieste motivate di proroga del termine.

(d) Il Comune capo-convenzione, qualora preveda la necessità di variazioni di bilancio, dovrà richiederle tempestivamente agli altri comuni e comunque non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

(e) Per l'attività di gestione contabile verrà riconosciuto al Comune capo-convenzione un rimborso stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei Sindaci in relazione all'impegno e alle risorse che si renderanno necessari.

(f) I mezzi coi quali i Comuni provvedono al finanziamento del Parco sono:

1. La quota spese ripartita come indicato nella tabella di cui all'art. 11 comma (a);
2. I contributi Statali, Regionali e Provinciali o della Comunità Europea;
3. Altre entrate riconducibili all'attività del Parco;
4. Contributi e donazioni da privati.

Art.11 – Quote di partecipazione: quote di voto e di spesa

(a) Si conviene che ogni Comune partecipi alla Convenzione proporzionalmente alla parte di territorio comunale ricadente all'interno del Parco (45%), alla popolazione residente (45%) ed all'intera estensione della superficie comunale (10%).

All'atto della stipula della presente Convenzione, dette quote, che rappresentano sia le quote di voto relative alla Assemblea dei Sindaci sia di spesa, sono fissate nel seguente modo:

COMUNI	QUOTE
Albiolo	8,89
Faloppio	7,75
Gironico	14,55
Lurate Caccivio	22,59
Montano Lucino	8,74
Oltrona di San Mamette	3,96
Uggiate Trevano	14,83
Villa Guardia	18,69
<i>totale</i>	<i>100</i>

(b) Le quote sopra riportate sono state desunte dalla "tabella quote", allegato "A", che forma parte integrante della presente convenzione.

(c) Le quote di partecipazione verranno ricalcolate alla scadenza della convenzione ed alla sua eventuale proroga o nell'eventualità di nuove adesioni o recessi.

Art. 12 – Durata, modifiche e risoluzione della Convenzione.

(a) La presente convenzione ha durata di anni cinque decorrenti dalla stipula e potrà essere prorogata/rinnovata con apposita deliberazione dei Consigli Comunali per ulteriori cinque anni, oppure trasformata, su deliberazione conforme e unanime dei rispettivi Consigli Comunali, in consorzio.

(b) L'eventuale adesione di altri Comuni alla presente Convenzione non comporta la cessazione della stessa, ma solo un suo aggiornamento ai sensi del precedente art. 3.

(c) La cessazione anticipata della Convenzione potrà avvenire solo nei casi e nei modi previsti dalla Legge, o a seguito di trasformazione in consorzio dell'ente Parco.

(d) In caso di scioglimento della Convenzione, il valore dei beni immobili e mobili acquisiti in corso di convenzione o i debiti non onorati saranno ripartiti tra i Comuni aderenti secondo le quote di cui al precedente art.11.

Art. 13 – Accesso ai documenti

(a) Presso il Comune capo-convenzione e l'Ufficio Operativo del Parco, sono tenuti a disposizione di tutti i cittadini gli atti relativi alla pianificazione ed alla gestione del Parco. Il rilascio di tali documenti avverrà secondo le disposizioni legislative vigenti (legge 241/90).

Art. 14 – Norma finale

(a) La presente convenzione, approvata dai Consigli Comunali è sottoscritta dai Sindaci degli Enti medesimi. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni di legge.

(b) In caso di controversie è competente il foro di Como.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Sindaci dei Comuni di:

Comune di Albiolo

Comune di Faloppio

Comune di Gironico

Comune di Lurate Caccivio

Comune di Montano Lucino

Comune di Oltrona San Mamette

Comune di Uggiate Trevano

Comune di Villa Guardia

TABELLA QUOTE										
45% SUPERFICIE PARCO - 45% ABITANTI - 10% SUPERFICIE COMUNALE										
	QUOTE PER COMUNE	Superficie Parco S.I.T. MQ	Abitanti al 31/12/2007	Superficie Comunale MQ	MQ NEL PARCO / MQ TOTALI * 45	N. ABITANTI COMUNE / ABITANTI TOTALI * 45	MQ COMUNALI / MQ TOTALI * 10			
Albiolo	8,89	1.517.000	2.516	2.870.000	5,10	3,06	0,74			
Faloppio	7,75	594.126	3.846	4.190.000	2,00	4,67	1,08			
Gironico	14,55	3.193.837	2.196	4.470.000	10,74	2,67	1,15			
Lurate Caccivio	22,59	2.605.935	10.128	5.920.000	8,76	12,31	1,52			
Montano Lucino	8,74	582.558	4.487	5.180.000	1,96	5,45	1,33			
Oltrona di San Mamette	3,96	147.008	2.277	2.710.000	0,49	2,77	0,70			
Uggiate Trevano	14,83	2.438.191	4.222	5.830.000	8,20	5,13	1,50			
Villaguardia	18,69	2.307.120	7.361	7.740.000	7,76	8,94	1,99			
	100	13.385.775	37.033	38.910.000	45,00	45,00	10,00			